

Detrazioni per carichi di famiglia

L'articolo 1, comma 252, della legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) , aggiungendo un nuovo periodo all'articolo 12, comma 2, del Tuir, ha previsto che, a partire dal 2019, il reddito complessivo per essere fiscalmente a carico «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni è elevato a 4.000 euro». Conseguentemente, i figli che abbiano superato tale limite di età, sono fiscalmente a carico in base alle condizioni di cui all'articolo 12 del Tuir e, quindi, a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Gli ulteriori requisiti della convivenza e della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria continuano a essere richieste solo per gli altri familiari di cui all'articolo 433 del Codice civile.

Attenzione: ai fini della applicazione del nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l'intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

I familiari che possono essere considerati a carico **anche se non conviventi** con il contribuente **o residenti all'estero** sono:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

L'unico requisito che questi soggetti devono soddisfare per rientrare nell'elenco dei familiari fiscalmente a carico è il possesso nell'anno d'imposta di **un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili. Infatti la detrazione, al superamento di questa cifra non spetta neppure in parte, anche nel caso in cui il reddito sia stato percepito unicamente negli ultimi mesi dell'anno.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari, a condizione che convivano** con il contribuente **o che ricevano dallo stesso assegni alimentari** non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

i discendenti dei figli;

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Per questi soggetti quindi oltre al limite di reddito, deve essere soddisfatto anche il requisito della convivenza con il contribuente o del loro mantenimento tramite assegno dello stesso.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere sommate anche **le seguenti somme**, che non sono comprese nel reddito complessivo: le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);

il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.